

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

Deliberazione C.R. del 21 giugno 1994, n. 817-8294

**Modifiche ed integrazioni alla D.C.R. del 27 luglio 1982, n. 320-6862 - Adeguamento della aliquota relativa al costo di costruzione degli edifici residenziali**

(omissis)

Tale deliberazione nel testo che segue è posta ai voti per alzata di mano ed approvata con il seguente esito: presenti e votanti n. 41, voti favorevoli n. 31, astenuti n. 10.

### IL CONSIGLIO REGIONALE

Vista la legge 28 gennaio 1977, n. 10;  
vista la legge 25 marzo 1982, n. 94;  
vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537;  
visto il decreto ministeriale 10 maggio 1977, n. 801;

vista la deliberazione del Consiglio Regionale n. 320-6862 del 27 luglio 1982, già rettificata con la deliberazione del Consiglio Regionale n. 765-5767 del 27 aprile 1988, avente per oggetto «Art. 9 della legge 25 marzo 1982, n. 94. Adeguamento dell'aliquota relativa al costo di costruzione»;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 71-32486 del 21 febbraio 1994 con la quale si propone al Consiglio di modificare ed integrare la D.C.R. n. 320-6862 sopra richiamata;

sentita la competente Commissione consiliare,

*delibera*

1) Di sostituire il punto A) della D.C.R. n. 320-6862 del 27 luglio 1982, con il seguente:

«A) .1 di fissare ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come modificato dall'art. 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il costo di costruzione dei nuovi edifici residenziali in L. 460.000 al mq. di superficie complessiva;

.2 di dare atto che detto importo è ricavato dai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, così come definiti con D.G.R. n. 48-8574 del 26 agosto 1991, assumendo i 2/3 del costo di elevazione incrementato del costo delle fondazioni, delle sistemazioni esterne, degli allacciamenti;

.3 di assumere la classificazione di cui all'art. 8 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801, ai fini della identificazione degli edifici con caratteristiche superiori a quelle per l'edilizia agevolata e delle relative maggiorazioni percentuali di costo;

.4 di assumere per il procedimento applicativo il prospetto di cui all'art. 11 del D.M. 10 maggio 1977, n. 801, con l'avvertenza che il rigo B, riportante la riduzione all'85 per cento del costo dell'edilizia agevolata, non viene utilizzato;

.5 di fissare le aliquote da applicare al costo di costruzione, riferite alle caratteristiche tipologiche delle costruzioni ed alla loro destinazione ed ubicazione - riportate nelle allegate tabelle A e B che formano parte integrante del presente provvedimento - in misura non inferiore al 5% e non superiore al 12%;

6 di applicare per gli interventi su edifici esistenti, esclusa la demolizione totale e ricostruzione, l'aliquota forfettaria fissa del 5% ad 1/3 del costo di costruzione determinato ex art. 6, ultimo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sulla base di un elenco prezzi adottato dal Comune.»;

2) di sostituire al punto C) della D.C.R. n. 320-6862 del 27 luglio 1982, già rettificato con

D.C.R. n. 765-5767 del 27 aprile 1988, il valore «2,5%» con il valore «5%»;

3) di sopprimere i punti D) ed E) della D.C.R. n. 320-6862 del 27 luglio 1982;

4) di dare atto che il presente provvedimento è applicabile a partire dal quindicesimo giorno dopo la sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Tabella A

ALIQUOTE PER CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE E PARAMETRI FUNZIONALI

Caratteristiche (D.M. 10 maggio 1977)			Tipologia residenziale			Ubicazione			Indice fondiario del progetto oggetto della richiesta di concessione (1)		
Classi (2)	Aliquote		Definizione	Parametro		Definizione	Parametro		Definizione	Parametro	
I ÷ V	A <sub>1</sub>	5%	Unifamiliare Bifamiliare	B <sub>1</sub>	1,00	All'interno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865)	C <sub>1</sub>	0,90	if < 1 mc./mq.	D <sub>1</sub>	1,10
VI ÷ VIII	A <sub>2</sub>	6%							1 ≤ if ≤ 2 mc./mq.	D <sub>1</sub>	1,00
IX ÷ X	A <sub>3</sub>	8%	Condominiale	B <sub>2</sub>	1,10	All'esterno del perimetro (art. 18, legge 22 ottobre 1971, n. 865)	C <sub>2</sub>	1,00	if > 2 mc./mq.	D <sub>1</sub>	1,10
XI	A <sub>4</sub>	12%									

(1) Ai fini della classificazione della destinazione si assume l'indice fondiario come indicatore delle differenti caratteristiche di zona.

(2) Classi di edifici stabilite dall'art. 8, D.M. 10 maggio 1977.

Tabella B

SVILUPPO APPLICATIVO (\*)

Tipologia		Ubicazione		Caratteristiche %	Indice fondiario	%	Indice fondiario	%
1		2		3	4	5=1x2x3x4	6	7=1x2x3x6
Uni-Bifamiliare	B1=1,0	Entro perimetro	C1=0,90	A1= 5 A2= 6 A3= 8 A4= 12	if < 1 mc./mq. o if > 2 mc./mq.	5,00 5,94 7,92 11,88	1,00	5,00 5,40 7,20 10,80
		Fuori perimetro	C2=1,00	A1= 5 A2= 6 A3= 8 A4= 12		5,50 6,60 8,80 12,00		1 mc./mq. ≤ if ≤ 2 mc./mq.

Tipologia		Ubicazione		Caratteristiche %	Indice fondiario		%	Indice fondiario		%
1		2		3	4		5=1x2x3x4	6		7=1x2x3x6
Condominiale	B2=1,10	Entro perimetro	C1=0,90	A1= 5 A2= 6 A3= 8 A4= 12	if < 1 mc./mq. o if > 2 mc./mq.	1,10	5,44 6,53 8,71 12,00	if < 2 mc./mq.	1,00	5,00 5,94 7,92 11,88
		Fuori perimetro	C2=1,00	A1= 5 A2= 6 A3= 8 A4= 12			6,05 7,26 9,68 12,00			1 mc./mq. <= if < 2 mc./mq.

(\*) Nelle colonne 5 e 7 i valori percentuali risultanti minori di 5 o maggiori di 12 sono riportati rispettivamente a 5 e 12.

(omissis)